

13. LA GESTIONE DELL'AMBIENTE

13.1 Il quadro istituzionale

13.1.1 Le competenze in campo ambientale

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal decentramento amministrativo dei poteri dallo Stato verso gli enti territoriali.

Tale processo ha avuto inizio con le diverse riforme “**Bassanini**” (in particolare con la Legge 241 del 1990, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che hanno attuato quanto disposto dalla Direttiva CEE del 7 Giugno 1990, n. 313, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia ambientale.

L’obiettivo di tale decentramento è quello di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione semplificandone le procedure e, al contempo, garantendo una maggiore accessibilità e trasparenza agli atti amministrativi.

Nell’ambito di tale processo, con la Legge 15 Marzo 1997 n.59, il governo è stato incaricato di emanare tutti i provvedimenti necessari volti a trasferire alle Regioni ed agli altri Enti Locali *“tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici (art. 1, comma 2).”*

I principi introdotti dalla predetta legge sono stati attuati con il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.112 che attribuisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

Tali cambiamenti in atto impongono una disamina degli ambiti di competenza dei diversi livelli istituzionali esistenti, per comprendere quali siano i soggetti preposti allo sviluppo delle politiche ambientali nel nostro Paese.



13.1.2 Individuazione delle competenze per settore


Le direttive comunitarie in materia ambientale delegano agli Stati membri l'attuazione di quanto deciso in ambito europeo.

La legislazione nazionale, pur continuando a regolare molti aspetti dell'universo "ambiente" e a definire gli indirizzi di ordine generale, delega agli Enti territoriali competenze e funzioni di programmazione, attuazione e controllo. Questo significa che gli Enti territoriali giocano un ruolo fondamentale in campo ambientale in quanto possono fissare a livello normativo limiti più restrittivi rispetto alle norme superiori (ad esempio limiti stabiliti a livello europeo od a livello nazionale).

Nel caso specifico della Puglia, con la L.R. n.17/2000 sono state disciplinate e regolamentate le competenze degli Enti territoriali in materia ambientale. In particolare l'art.1 di tale legge definisce la disciplina generale, gli obiettivi e le diverse sfere di competenza dei diversi enti locali coinvolti, stabilendo il riparto delle funzioni fra Regione ed Enti Locali.

Di seguito si riportano le competenze degli Enti territoriali per singolo comparto ambientale.

COMPARTO: FAUNA E FLORA	
Ente competente	Funzione
Regione	<ul style="list-style-type: none">a. Elaborare ed adottare un programma regionale per la tutela dell'ambiente.b. Determinare le priorità dell'azione ambientale.c. Coordinare gli interventi ambientali.d. Ripartire delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
Provincia	<ul style="list-style-type: none">a. Gestire il quadro triennale degli interventi.b. Monitorare e proteggere le zone costiere.c. Esercitare le funzioni attualmente di competenza del Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.d. Coordinare il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.



COMPARTO: AREE A ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE	
Ente competente	Funzione
<i>Regione</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Individuare le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.b. Dichiarare le aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.c. Approvare il piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.
<i>Provincia</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Elaborare il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.b. Coordinare l'attuazione dei piani di risanamento.c. Predisporre annualmente una relazione sulla situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano da inviare alla Regione.

COMPARTO: PARCHI E RISERVE NATURALI	
Ente competente	Funzione
<i>Regione</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Definire con la partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni il procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione.b. Istituire aree naturali protette utilizzando il demanio ed il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e quello di altri enti pubblici al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.c. Gestire i servizi dell'area protetta affidandoli anche a soggetti privati.d. Definire i limiti e le modalità dell'attività venatoria.

COMPARTO: INQUINAMENTO ACUSTICO	
Ente competente	Funzione
<i>Regione</i>	<p>a. Definire le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei comuni.</p> <p>b. Formulare le proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali.</p> <p>c. Mantenere aggiornato, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).</p> <p>d. In via concorrente con i Comuni e le Province, emanare ordinanze di carattere contingente ed urgente da parte del Presidente della Giunta Regionale per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.</p>
<i>Provincia</i>	<p>a. Coordinare le azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;</p> <p>b. Vigilare in materia di inquinamento acustico ed in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;</p> <p>c. In via concorrente con la Regione e i Comuni, emanare le ordinanze di carattere contingente ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;</p> <p>d. Gestire i dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.</p>
<i>Comuni</i>	<p>a. Classificare il territorio comunale in zone acustiche sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici.</p> <p>b. Approvare i piani di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della l. 447/1995.</p> <p>c. Adottare i regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.</p> <p>d. Rilevare le emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 "Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;</p> <p>e. Attuare le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dal l'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo.</p>

COMPARTO: INQUINAMENTO ACUSTICO	
Ente competente	Funzione
Comuni	<p>f. Rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa. I comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti devono adottare una relazione biennale sullo stato acustico.</p> <p>g. Verifica l'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995.</p> <p>h. Verificare la corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995.</p> <p>i. Adottare le misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale.</p> <p>j. Approvare i progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente.</p> <p>k. In via concorrente con la Regione e le Province, l'emanare le ordinanze di carattere contingente ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.</p>

COMPARTO: INQUINAMENTO ATMOSFERICO	
Ente competente	Funzione
Regione	<p>a. Fissare i valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali.</p> <p>b. Fissare i valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente.</p> <p>c. Fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.</p> <p>d. Individuare le zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio.</p>


COMPARTO: INQUINAMENTO ATMOSFERICO	
Ente competente	Funzione
<i>Regione</i>	<p>e. Indirizzare e coordinare i sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni.</p> <p>f. Predisporre le relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri competenti.</p> <p>g. Emanare le direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle emissioni.</p>
<i>Provincia</i>	<p>a. Vigilare e controllare le emissioni atmosferiche.</p> <p>b. Redigere, tenendolo aggiornato, l'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione.</p> <p>c. Rilasciare le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.</p>
<i>Comuni</i>	<p>a. Autorizzare all'emissione i soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.</p>

COMPARTO: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	
Ente competente	Funzione
<i>Regione</i>	<p>a. Adottare un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l'esecuzione di azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico.</p> <p>b. Realizzare tramite l'ARPA di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.</p>
<i>Provincia</i>	<p>a. Autorizzare la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti.</p> <p>b. Espletare il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;</p> <p>c. Eseguire le azioni di risanamento di detti impianti.</p>
<i>Comuni</i>	<p>a. Autorizzare la costruzione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ sulla base dei piani comunali;</p> <p>b. Espletare il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico.</p> <p>c. Eseguire le azioni di risanamento di detti impianti.</p>

COMPARTO: INQUINAMENTO GESTIONE RIFIUTI	
Ente competente	Funzione
Regione/ATO	<ul style="list-style-type: none"> a. Predisporre, adottare ed aggiornare, con il parere preventivo delle Province e dei Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti. b. Regolamentare le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti. c. Delimitare, in deroga all'ambito provinciale, gli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. d. Redigere le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché individuare le tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione. e. Promuovere la gestione integrata dei rifiuti, ovvero il complesso di attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; f. Incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi. g. Definire i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. h. La definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione nel rispetto delle norme tecniche di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
Provincia	<ul style="list-style-type: none"> a. Approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, ed autorizzare le modifiche che degli impianti esistenti. b. Autorizzare all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi. c. Gestire le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione. d. Ottemperare all'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.
Comuni	<ul style="list-style-type: none"> a. Gestire la raccolta, il trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa. b. Disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza: <ol style="list-style-type: none"> 1. Emanando le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 2. Disciplinando le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 3. Stabilendo le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

COMPARTO: INQUINAMENTO GESTIONE RIFIUTI	
Ente competente	Funzione
Comuni	<p>4. Emanando le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;</p> <p>5. Emanandole disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;</p> <p>6. Stabilendo le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;</p> <p>7. Effettuando l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;</p> <p>c. Approvare i progetti di bonifica dei siti inquinati;</p> <p>d. Fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.</p>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO	
Ente competente	Funzione
Regione /ATO	<p>a. Attuare la pianificazione e programmazione garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali.</p> <p>b. Fissare i criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico.</p> <p>c. Determinare i canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.</p> <p>d. Emanare le direttive ed individuare le zone sismiche, formare ed aggiornare gli elenchi delle medesime.</p> <p>e. Adottare i provvedimenti e realizzare le intese relative a grandi derivazioni.</p> <p>f. Rilasciare le concessioni relative agli usi del demanio idrico.</p> <p>g. Autorizzare la costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse.</p> <p>h. Realizzare le opere di pronto intervento sui corsi d'acqua.</p> <p>i. Delimitare le aree di rispetto delle captazioni potabili.</p> <p>j. Effettuare il monitoraggio idrogeologico ed idraulico compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>k. Concedere i contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate.</p> <p>l. Nominare i regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni.</p>



COMPARTO: RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO	
Ente competente	Funzione
<i>Provincia</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Rilasciare le autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli emungimenti.b. Rilasciare le concessioni relative alle piccole derivazioni.c. Attuare la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche.d. Sovrintendere lo svolgimento del servizio di piena.e. Adempiere ai compiti di polizia idraulica.f. Rilasciare le concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37.g. Effettuare il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.
<i>Comuni</i>	<ul style="list-style-type: none">a. Adottare i provvedimenti di polizia idraulica.b. Eseguire delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua.c. Adottare i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.



COMPARTO: ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO	
Ente competente	Funzione
Regione/ATO	<p>a. Pianificare e programmare l'utilizzo garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali.</p> <p>b. Adottare le norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali.</p> <p>c. Definire gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, nel rispetto del D.Lgs. 152/1999.</p> <p>d. Individuare i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili individuando le ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal D.Lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano.</p> <p>e. Designare e classificare le acque, nonché attuare la formazione ed aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali.</p> <p>f. Effettuare la individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi.</p> <p>g. Organizzare e gestire la rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque ed alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità.</p> <p>h. Organizzare e gestire il sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici.</p> <p>i. Effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.</p> <p>j. Effettuare il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.</p> <p>k. Costituire l'Osservatorio dei servizi idrici ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici.</p> <p>l. Regolamentare della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell'eliminazione degli sprechi.</p> <p>m. Integrare il codice di buona pratica agricola dello Stato.</p> <p>n. Concedere di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi articoli.</p>



COMPARTO: ACQUE SOTTERRANEE E SOTTOSUOLO	
Ente competente	Funzione
<i>Provincia</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Effettuare la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d). b. Effettuare la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue. c. Attuare il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale. d. Attuare il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole ed agro-alimentari. e. Attuare il rilevamento e il controllo sull'applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. f. Adottare di programmi di analisi biologica delle acque. g. Adottare i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque. h. Irrogare, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque. i. Destinare l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) ad interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici. j. Effettuare il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
<i>Comuni</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Attuare il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale. b. Irrogare le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque. c. Introdurre i proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.